

REDDITI DI CAPITALE

---

**Polizze unit linked:  
*profili contrattuali  
e riflessi tributari  
alla luce della recente  
giurisprudenza***

PRIMO CEPPELLINI  
ROBERTO LUGANO

In merito alla corretta qualificazione delle polizze *unit linked* sia sotto il profilo contrattuale sia per quanto attiene ai riflessi tributari, esiste ormai da tempo un copioso filone di giurisprudenza di merito, formatosi peraltro in condizioni di incertezza normativa. Pur partendo dalla comune considerazione che si tratta di strumenti assicurativi con cause miste, si arriva di volta in volta a conclusioni diverse, stabilendo la prevalenza ora dell'aspetto previdenziale ora di quello finanziario. Anche alla luce di una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che afferma che le polizze *unit linked* rappresentano contratti di assicurazione tipici e come tali devono essere considerati ai fini del trattamento tributario, si può ritenere in conclusione che ai fini fiscali è importante strutturare il rapporto tra contraente e società di assicurazione nel modo più attento possibile, in modo da evitare contestazioni di simulazione ed essere in grado di dimostrare la natura previdenziale della polizza sottoscritta.

---

### **Premessa**

Le polizze *unit linked* sono da tempo al centro dell'attenzione, soprattutto della giurisprudenza, per quanto riguarda la loro corretta qualificazione sia sotto il profilo contrattuale sia per quanto attiene alle conseguenze sul piano tributario.

In generale, occorre rilevare che siamo in presenza di un contratto assicurativo sulla durata della vita umana, nell'ambito del quale le prestazioni sono però definite in forma variabile.

L'articolo 2 del Dlgs 209/2005 dispone infatti la seguente classificazione dei prodotti assicurativi: «nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento».

Non a caso, nel corso del tempo, le varie autorità in materia (Ivass e Consob) sono intervenute diverse volte per regolamentare le forme di comunicazione e di veicolazione del prodotto al pubblico, ma mai hanno messo in dubbio la classificazione delle polizze *unit linked*.

---

## Il quadro normativo

La principale norma di tutela è prevista dall'articolo 1923 del Codice civile, il quale dispone che «le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».

Sotto il profilo delle imposte dirette, non esiste una norma di definizione dello strumento assicurativo, ma semplicemente una regola di qualificazione dei redditi da esso derivanti; in questo senso, l'articolo 44, primo comma, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi considera redditi di capitale «i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita».

Peraltro, notiamo per inciso che il regime di particolare favore per le somme erogate ai beneficiari ha subito

limitazioni con la legge 190/2015; attualmente l'esenzione recata dall'articolo 34 del Dpr 601/1973 prevede che «i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Si è passati quindi, per i proventi percepiti a partire dal 1° gennaio 2015, ad un regime misto che attrae a tassazione come reddito di capitale quanto percepito dagli aventi diritto in eccesso rispetto alla mera remunerazione del rischio demografico.

Proprio questa modifica potrebbe essere letta come la consapevolezza del legislatore che in uno strumento come le polizze *unit linked* esiste una componente finanziaria (spesso considerevole) e che la remunerazione di questa componente, una volta esclusa dall'esenzione, diventa tassabile come reddito di capitale. Ciò dovrebbe rendere ininfluenza la questione di quale sia la natura prevalente del contratto assicurativo stipulato a monte.

Non va però dimenticato che la corretta classificazione di queste polizze ha importanti conseguenze anche dal punto di vista dell'imposta di successione; l'articolo 12 del Dlgs 346/1990 (lettera c) prevede infatti che non concorrono a formare l'attivo ereditario «le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto». Dato il tenore letterale della disposizione, qui diventa rilevante verificare la presenza del requisito previdenziale. Infatti, se la polizza ha contenuto (prevalentemente) previdenziale, le somme ricadono

SOTTO IL PROFILO  
DELLE IMPOSTE DIRETTE,  
NON ESISTE UNA NORMA  
DI DEFINIZIONE  
DELLO STRUMENTO  
ASSICURATIVO, MA UNA  
REGOLA DI QUALIFICAZIONE  
DEI REDDITI DA ESSO  
DERIVANTI

sicuramente nell'esenzione, ma se la prevalenza è dell'aspetto finanziario la norma non dovrebbe applicarsi.

---

### **Utilizzo fisiologico o patologico delle polizze *unit linked***

Sulla base dei presupposti normativi che abbiamo sopra sintetizzato, le polizze *unit linked* hanno spesso rappresentato uno strumento di pianificazione successoria oltre che di protezione del patrimonio dei sottoscrittori.

Nel complesso schema di tassazione dei redditi diversi e dei redditi di capitale, le polizze consentono anche una ottimizzazione del carico fiscale sui proventi, dato che per le loro caratteristiche consentono:

- › di non subire le ritenute di imposta o di acconto sui proventi (rinviando quindi la loro tassazione al momento dell'incasso del premio o del riscatto anticipato);
- › di compensare tra loro forme reddituali che non possono essere sommate algebricamente in un regime normale (vale a dire, redditi positivi di capitale come i dividendi e redditi diversi negativi come le minusvalenze);
- › di tassare con l'imposta sostitutiva qualsiasi tipo di provento finanziario, compresi quelli che in caso di sottoscrizione diretta da parte del titolare avrebbero scontato le aliquote Irpef marginali.

Non è da nascondersi, tuttavia, che in taluni casi è stato fatto ricorso ad usi distorti dello strumento. Non a caso, l'impiego di polizze *unit linked* può essere perseguito a fini penali (antiriciclaggio e autoriciclaggio): nel quaderno dedicato all'antiriciclaggio dall'Uif (Unità di informazione finanziaria) viene individuata la seguente casistica tra i casi ricorrenti: «le polizze vita *unit linked* possono essere utilizzate per garantire un'intestazione sostanzialmente fiduciaria di attività già detenute dai sottoscrittori delle polizze con finalità di mera dissimulazione dell'effettiva proprietà».

Anche l'Amministrazione finanziaria si è espressa su questo tema nell'ambito della procedura di liquidazione delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta *voluntary disclosure*.

L'attenzione sui contenuti delle polizze *unit linked* si è infatti accentuata nella fase di controllo delle dichiarazioni di *voluntary disclosure* e gli Uffici si sono comportati in modo diverso caso per caso (con rilevanza reddituale attribuita solo ai riscatti in presenza di polizze previdenziali, con analisi dei redditi dei titoli sottostanti in caso di polizze finanziarie). Queste conclusioni operative, peraltro, derivano anche dalle istruzioni diramate dall'agenzia delle Entrate con la circolare 10/E del 13 marzo 2015, ove si faceva riferimento alla possibilità di ricorrere alla collaborazione volontaria da parte del

«contribuente italiano che ha proceduto a “schermare” il proprio rapporto presso una banca estera, mediante la sua intestazione ad una società localizzata in un Paese *black list*, o a “mascherarlo” sotto la forma di polizza assicurativa estera, riservandosi comunque la possibilità di movimentare lo stesso direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia».

---

### I filoni giurisprudenziali

Esiste ormai da tempo un copioso filone di giurisprudenza di merito che riguarda questi strumenti, formatosi peraltro in condizioni di incertezza normativa e spesso in presenza di condizioni contrattuali variegata e talvolta confuse. Pur partendo dalla comune considerazione che si tratta di strumenti assicurativi con cause miste, si arriva di volta in volta a conclusioni diverse, stabilendo la prevalenza ora dell'aspetto previdenziale ora di quello finanziario.

In verità, l'oggetto delle cause preso inizialmente in considerazione (peraltro come anche in molte delle sentenze più recenti) non riguardava affatto l'aggregabilità da parte dei creditori, grazie al superamento dell'articolo 1923 del Codice civile, e tantomeno l'inquadramento fiscale dei contratti. L'oggetto del contendere era la responsabilità delle banche e degli istituti finanziari che avevano fatto sottoscrivere polizze *unit linked* ai propri clienti: se il giudice decideva per l'assimilabilità di questo contratto agli strumenti finanziari, il sottoscrittore si trovava nella situazione di non essere stato correttamente informato sui relativi profili di rischio, con il conseguente diritto ad ottenere la restituzione del capitale versato.

Questo spiega anche il fatto che molte delle sentenze insistono sul tema della ripartizione di rischi tra contraente ed assicurazione e sul contenuto (in termini di titoli acquistati) della polizza.

Le sentenze più datate sono di natura formalistica: qualcuna privilegiava infatti l'aspetto assicurativo solo perché il Tuf non comprendeva i prodotti assicurativi tra quelli di tipo finanziario prima della modifica introdotta dal Dlgs 209/2005 (in questo senso si veda ad esempio il Tribunale di Treviso, 13 luglio 2005; *contra* Tribunale di Rimini 3 aprile 2014 e Tribunale di Firenze 25 giugno 2015).

Successivamente, e non solo a causa delle modifiche normative, sono intervenute sentenze che hanno analizzato più in profondità i contenuti contrattuali delle polizze, distinguendo di volta in volta tra aspetti previdenziali e contenuti tipici dei prodotti finanziari.

La Cassazione, sezione I civile, nell'ordinanza del 6 maggio 2016,

ha sintetizzato questo aspetto nel seguente modo: il giudice «deve procedere alla corretta interpretazione del contratto, ai sensi dell'articolo 1362 del Codice civile e seguenti. E ciò al fine di accertare se esso, al di là del “*nomen iuris*” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore)».

In una sentenza ancora più recente, infine, viene addirittura messa in discussione l'ipotesi secondo cui la prevalenza degli aspetti finanziari possa far venir meno le caratteristiche di prodotto assicurativo. Infatti, secondo il Tribunale di Mantova (15 giugno 2016), «un prodotto assicurativo può assumere legittimamente una componente esclusivamente (o quasi) finanziaria, senza che venga meno la meritevolezza degli interessi sottesi».

Si tratta di una conclusione particolarmente rilevante; peraltro, altre sentenze di merito hanno raggiunto analoghe conclusioni basandosi sulla lettura della normativa comunitaria in materia di rapporti tra istituzioni finanziarie e consumatori. Esemplificativa, in tal senso, è la presa di posizione del Tribunale di Reggio Emilia (3 dicembre 2015): «in tal senso si è infatti recentemente pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 1° marzo 2012 (c-166-11), la quale, chiamata a risolvere la questione pregiudiziale relativa alla applicabilità a detti tipi di contratto della disciplina consumeristica relativa ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali di cui alla direttiva 85/577 Cee, ha escluso, in assenza di una specifica previsione normativa a riguardo, la possibilità di considerare tali contratti come contratti di intermediazione di strumenti finanziari. Secondo la Corte, invero, anche le polizze *linked* sono e rimangono polizze vita nonostante la connotazione finanziaria: «i contratti detti “*unit linked*”, oppure “collegati a fondi d'investimento”, sono normali in diritto delle assicurazioni. Il legislatore dell'Unione europea ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita».

SECONDO LA CORTE DI  
GIUSTIZIA DELL'UNIONE  
EUROPEA, ANCHE  
LE POLIZZE *UNIT LINKED*  
SONO E RIMANGONO  
POLIZZE VITA  
NONOSTANTE  
LA CONNOTAZIONE  
FINANZIARIA

In tutta la giurisprudenza compaiono pochissime pronunce di Commissioni tributarie; i giudici tributari sono stati raramente investiti della questione di definire la natura della polizza *unit linked* sotto il profilo fiscale. Né le pronunce ufficiali dell'Amministrazione si sono addentrate in modo specifico e approfondito in questo aspetto. Ricordiamo infatti che, dal punto di vista delle

interpretazioni ufficiali dell'agenzia delle Entrate non esiste una presa di posizione univoca ed anzi i chiarimenti sulle polizze vita (si veda da ultimo la circolare 8/E del 1 aprile 2016) lasciano comunque spazio alla convivenza di entrambe le fattispecie all'interno di un contratto di assicurazione sulla vita.

Tutte le asserzioni mutate dalla giurisprudenza possono quindi rimanere valide, ma dovranno essere verificate con cura le caratteristiche di ogni singolo contratto. A tal fine, è utile una rassegna dei principali aspetti che sono stati presi in considerazione dalla giurisprudenza, in modo da poter analizzare le condizioni pattuite ed eventualmente adeguare le polizze già in essere.

---

### **L'applicabilità della tutela ex articolo 1923 del Codice civile**

Le sentenze più recenti vertono sul tema dell'applicabilità o meno della protezione garantita dal Codice civile, che è naturalmente subordinata alla dimostrazione del prevalente contenuto previdenziale del contratto stipulato.

Visto l'ondivago andamento delle sentenze, la Cassazione si è espressa su questo tema a sezioni unite con la sentenza 8271 del 31 marzo 2008. Secondo la suprema Corte, se il contratto assicurativo assolve la funzione previdenziale, rimane sempre applicabile la norma del Codice civile (anche, come nel caso di specie, in caso di fallimento dell'assicurato). La sentenza ovviamente si basa sul presupposto che lo strumento adottato abbia questa connotazione previdenziale e su questo aspetto sono da registrare diverse pronunce di merito.

Ha concluso per l'applicabilità dell'articolo 1923, il Tribunale di Cassino (13 dicembre 2010) «perché la polizza sulla vita, pur avendo, di fatto, assunto una “nuova dimensione” resta [...] maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali. Quanto detto trova, del resto, piena conferma in quella che è la natura giuridica del contratto *index linked*, infatti, sono polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di questo tipo di prodotto anche se hanno una connotazione finanziaria e prevedono un elemento di rischio (l'andamento dell'indice)». Si sono chiaramente espressi a favore della sequestrabilità, invece, i Tribunali di Parma (10 agosto 2010), di Cagliari (2 novembre 2010) e di Milano (1 luglio 2014), quest'ultimo concludendo che «se è pur vero che quei contratti risultano essere stati connotati da una funzione previdenziale, essendo prevista – secondo lo schema del contratto di assicurazione – una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (...), tale funzione risulta avere una posizione

secondaria rispetto alla funzione di investimento».

Va infine ricordato, per completezza, che quanto abbiamo sintetizzato riguarda le cause civili. In campo penale, e segnatamente nel caso di sequestro per equivalente in ipotesi di reati fiscali, si è espressa a favore dell'applicabilità del sequestro preventivo delle polizze la Cassazione (III sezione penale, sentenza 18736 del 6 maggio 2014), peraltro in modo conforme alle precedenti sentenze del 2007, 2009, 2012 e 2013. Ancora più recentemente, questo aspetto è stato ribadito nella sentenza 16658 del 17 aprile 2017: «L'evocazione dell'articolo 1923 del Codice civile al fine di escludere l'assoggettabilità della polizza a sequestro preventivo non è pertinente: quella norma, come molte altre che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (es. articoli 169 e 1881 del Codice civile) ovvero disciplinano l'esecuzione coattiva civile (es. articoli 543, 545 del Codice civile), attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo».

---

### **Il trasferimento dei rischi**

Un elemento su cui si sono spesso soffermate le pronunce di merito riguarda il soggetto che nei fatti si assume il rischio di subire una perdita del capitale investito. Si tratta di un elemento essenziale del contratto: occorre valutare se e in che misura il rischio rimane sull'assicurato o viene trasferito sull'assicuratore. Su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 6061 del 18 aprile 2012) specificando che una polizza sulla vita in cui il rischio è assunto dall'assicuratore può rientrare tra i prodotti previdenziali, mentre quando si concretizza nell'investimento in uno strumento finanziario in cui il rischio di *performance* è per intero addossato all'assicurato (senza garanzia di restituzione di quanto versato o di un rendimento minimo) rientra nei prodotti di tipo finanziario. Ovviamente i profili di ripartizione del rischio sono profondamente diversi tra le polizze *unit linked* pure (nessuna garanzia sul capitale per l'assicurato) e quelle garantite o parzialmente garantite. Secondo una pronuncia, se si prevede quantomeno un capitale minimo garantito, non rileva più il collegamento a un sottostante finanziario (Tribunale di Viterbo 3 aprile 2015).

Molte sentenze si sono basate sull'assenza di garanzie per il sottoscrittore per concludere a favore della natura finanziaria dell'investimento, rafforzata dal fatto che la prestazione della compagnia assicuratrice non fosse legata ad un fatto attinente alla



vita umana (tra le altre, Tribunale di Venezia 24 giugno 2010, Tribunale di Parma 4 novembre 2011 e tribunale di Bologna 28 aprile 2015).

A conclusioni diverse è giunto il Tribunale di Roma (sentenza 2 maggio 2012) secondo il quale le polizze *unit linked* «pur avendo un'elevata componente finanziaria, rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l'assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo comune o di un indice) è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, quanto meno, nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza». Si tratta di un aspetto richiamato anche nella sentenza del Tribunale di Cassino del 13 dicembre 2010 e ripreso nella sentenza del Tribunale di Mantova del 15 gennaio 2013.

Particolarmente articolata è la pronuncia del tribunale di Torino del 17 marzo 2016. In essa si ribadisce fin dalle premesse che «si tratta di un contratto con causa mista atipica, a contenuto prevalentemente finanziario e, in via residuale, assicurativo. In particolare, il fatto che l'entità del capitale o della rendita dipendano dalla maggiore o minore redditività dell'investimento comporta che l'intero rischio dello stesso gravi sull'assicurato (...). Per questa ragione la causa prevalente del negozio pare essere quella finanziaria, laddove la polizza vita sembra avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare la prestazione di rimborso alla quale è obbligato».

Notiamo infine che l'evoluzione dello strumento consente di ottenere garanzie sulla restituzione di tutto o comunque di buona parte del premio versato anche in altri modi, ad esempio prevedendo che in caso di morte dell'assicurato le indennità liquidate agli eredi rappresentino una percentuale superiore al 100 per cento (purché significativa) del valore del fondo sottostante. La *best practice* del settore in questi ultimi tempi prevede una maggiorazione nell'intorno del 5 per cento.

---

### **Il pagamento del premio**

Talvolta le sentenze hanno preso in considerazione i tempi in cui è stato versato il premio da parte del contraente, giungendo a concludere che il pagamento di un premio unico avvicina lo strumento a quelli di tipo finanziario (Tribunale di Parma 10 agosto 2010). Sembrerebbe una conclusione piuttosto forte, e soprattutto datata nel tempo, perché considera come confronto solo il vecchio

tipico contratto di assicurazione sulla vita a premio annuale. In realtà non si può non tenere conto delle mutate condizioni di mercato e quindi questo elemento sembrerebbe poco rilevante.

A questo proposito si può osservare che le conclusioni non dovrebbero cambiare nel caso in cui il pagamento del premio avvenga mediante trasferimento di titoli (già in possesso del contraente) alla compagnia assicurativa con cui si stipula la polizza. Anche in questo caso, non sembrerebbe corretto concludere che il travaso di titoli di per sé presenti un indicatore di investimento finanziario. Molto spesso il contraente decide di ricorrere a questa ipotesi proprio per evitare lo smobilizzo dei titoli e il versamento di contanti: ciò comporterebbe, infatti, il pagamento di commissioni alla banca presso la quale i titoli sono depositati, e poi il pagamento di ulteriori commissioni, in capo alla polizza, per la sottoscrizione dei nuovi titoli sottostanti.

---

### **Altre condizioni contrattuali**

Un parametro rilevante è l'età dell'assicurato. È di tutta evidenza che una polizza vita sulla testa di un soggetto particolarmente anziano si presta facilmente alla lettura di contratto meramente finanziario e comunque con finalità di consentire un passaggio di ricchezza esente da imposta di successione. Peraltro, in situazioni limite di questo tipo il risultato di evitare l'imposta di successione sarebbe facilmente raggiungibile con altre soluzioni, che prevedano l'investimento del patrimonio finanziario in titoli di Stato, ovvero in *asset* esenti dall'imposta.

Un altro elemento preso in considerazione dalla giurisprudenza è la durata della polizza. Il prodotto previdenziale tipico dovrebbe avere durata illimitata, arrivando fino all'evento morte dell'assicurato, oppure prevedere la corresponsione di una rendita periodica a partire da una certa data. In taluni casi (Tribunale di Parma 10 agosto 2010; Tribunale di Mantova 26 giugno 2012) la classificazione delle polizze tra gli strumenti finanziari è dipesa anche dal fatto che i contratti avessero una durata prefissata (e particolarmente breve). Questo aspetto si lega in modo evidente ad un altro elemento che può contrattualmente definire le polizze, ovvero la possibilità o meno di ottenere riscatti anticipati (parziali o totali) del premio versato da parte del contraente.

Si tratta peraltro di un elemento che può prestarsi a considerazioni di tipo opposto. Se, da un lato, può essere considerato atipico rispetto al contratto base di assicurazione sulla vita, dall'altro lato, come abbiamo visto a proposito dell'assunzione dei rischi, da alcune

sentenze è valutato come elemento che sposta una parte del rischio finanziario in capo all'assicuratore. Un elemento di tutela, in linea di principio, può essere rappresentato dalla previsione contrattuale che limita le ipotesi di riscatto consentendolo solo dopo un periodo di tempo minimo o subordinandolo a particolari condizioni legate a obiettivi previdenziali. Al contrario, l'eliminazione totale della possibilità di riscatto anticipato, se da un lato indubbiamente avvicina maggiormente le polizze *unit linked* al prodotto previdenziale tipico, dall'altro finisce per eliminare totalmente la flessibilità dello strumento. Il rischio è che si tratti di un divieto che finisce semplicemente per avvantaggiare le compagnie assicuratrici.

---

### **Strumenti finanziari sottostanti e gestione degli investimenti**

Secondo alcune sentenze, l'assenza di un rischio per la società assicuratrice si evince dalla politica di acquisto a favore della polizza di titoli emessi dalla compagnia stessa o del gruppo a cui la compagnia appartiene (Tribunale di Trani 11 marzo 2008). Secondo altre, va considerato di natura finanziaria l'investimento in una polizza in cui la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore di un fondo azionario interno prescelto al momento della sottoscrizione (Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2013; Tribunale di Gela 2 marzo 2013).

Può infine essere rilevante anche la modalità di gestione dei titoli sottostanti alla polizza: è evidente che se le clausole consentono decisioni attive al sottoscrittore, è più facile concludere che siamo in presenza di un investimento di tipo finanziario.

Del resto, questo ultimo aspetto è esattamente quanto messo in luce dalle prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria (circolare 10/E/2015), come abbiamo sopra ricordato, in cui si valuta come interposizione fittizia la presenza di una polizza in cui il contraente mantiene la possibilità di movimentare la gestione degli *asset* sottostanti.

---

### **Considerazioni conclusive**

Recentemente la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza 646/5/17 del 6 giugno 2017, ha respinto la tesi dell'agenzia delle Entrate circa l'elusività delle polizze assicurative internazionali. Senza entrare nel merito della decisione che ha interessato anche altri

profili del diritto tributario, sottolineiamo che la linea interpretativa dei giudici è stata chiara nel ritenere che le polizze *unit linked* rappresentano contratti di assicurazione tipici e come tali devono essere considerati ai fini del trattamento tributario conseguente.

In conclusione è evidente (e questa recente sentenza non fa che confermarlo) che la polizza assicurativa *unit linked* è uno strumento sul quale sono presenti molti elementi riguardanti diversi aspetti giuridici (responsabilità civile e contrattuale, causa del contratto, profili di sottrazione del patrimonio ai creditori, tanto per citare i più rilevanti) per cui anche ai fini fiscali diventa importante strutturare il rapporto tra contraente e società di assicurazione nel modo più attento possibile, avendo riguardo ai risultati dei diversi filoni giurisprudenziali sopra evidenziati, in modo da poter evitare contestazioni di simulazione ed essere in grado di dimostrare la natura previdenziale della polizza sottoscritta.

---

**Gli autori  
di questo articolo**

---

PRIMO CEPPELLINI  
› Comitato scientifico

---

ROBERTO LUGANO  
› Comitato scientifico

.....